Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 agosto 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1974, n. **364**.

Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La Consulta nazionale è equiparata ad una legislatura del Parlamento.

A coloro che hanno fatto parte della Consulta nonché alle persone indicate nell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 20, sono riconosciuti tutti i diritti che spettano agli ex membri del Parlamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1974

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 2 agosto 1974, n. **365**.

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1973, il contributo di cui all'articolo 1, lettera *b*) della legge 4 marzo 1964, n. 114, in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), da erogarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario, è stabilito in lire 5.015 milioni.

Art. 2.

In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974, un contributo di lire 1.000 milioni per l'attuazione di piani di attività promozionale e pubblicitaria turistica all'estero, anche concernente il turismo giovanile, da erogarsi dopo la loro approvazione da parte del Ministro per il turismo e lo spettacolo ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante norme per il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

Il contributo di cui al precedente comma è stabilito in lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1975.

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunto il seguente:

« Fanno altresì parte del consiglio di amministrazione: un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero dell'interno; un rappresentante del Ministero delle finanze; un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario; un rappresentante delle regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia; un rappresentante per ciascuna delle provincie di Trento e Bolzano ».

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, è aggiunto il seguente: « Fanno altresì parte del comitato esecutivo due rappresentanti delle regioni ».

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

RUMOR — RIPAMONTI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 6 agosto 1974, n. **366**.

Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Autorizzazione di spesa*)

Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere, per gli studi necessari alla predisposizione del piano di cui al secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento, nonchè per la fornitura dei mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi.

La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione di un piano organico pluriennale di investimenti portuali, il quale sarà presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale piano dovrà anche prevedere la riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio escavazione porti.

La somma di 160 miliardi di lire sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1977 e di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978.

Art. 2.

(*Integrazioni con legge di bilancio*)

Con le leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari dal 1975 al 1978, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali e alle possibilità del mercato finanziario, potranno essere autorizzate, sulla base del programma nazionale di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi di cui al precedente articolo in aggiunta a quelle previste dalla presente legge.

Art. 3.

(*Procedure circa gli impegni di spesa e relativi pagamenti*)

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio medesimo e dei due successivi, purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

Gli impegni possono riguardare anche incarichi di progettazione conferiti per opere da appaltarsi in esercizi finanziari successivi.

Potranno altresì essere stipulati contratti aventi per oggetto opere o complessi di lavori, la cui consegna ed esecuzione siano ripartite in più esercizi finanziari.

Art. 4.

(*Criteri di impiego delle somme stanziate*)

Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge devono essere destinati, per non meno del 90 per cento, alle necessità dei porti di seconda categoria, prima classe, il cui traffico commerciale, con esclusione degli oli minerali, abbia superato nel 1972 un milione di tonnellate. La parte restante degli stanziamenti deve essere destinata alle necessità degli altri porti di competenza dello Stato.

Art. 5.

(*Assegnazione di fondi agli enti portuali*)

A carico degli stanziamenti autorizzati con la presente legge sono disposte assegnazioni di fondi a favore degli enti portuali, istituiti con legge, ed abilitati a norma del loro statuto. Possono inoltre essere disposte assegnazioni di fondi a favore degli altri enti portuali, istituiti con legge, qualora a giudizio del Ministero dei lavori pubblici siano ritenuti idonei a provvedere per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 1.

Le somme di cui al precedente comma saranno accreditate ai singoli enti portuali su di una contabilità speciale, istituita a nome degli stessi presso le competenti sezioni di tesoreria. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico, delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso gli enti stessi, ovvero, per gli enti per i quali non sia previsto detto organo, dal competente ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime.

Gli enti medesimi presenteranno al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme prelevate.

Agli enti portuali, destinatari delle assegnazioni di fondi di cui al presente articolo, sono applicabili le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

Art. 6.

(*Programma generale degli interventi e relativi programmi esecutivi*)

Il programma generale degli interventi da finanziare con le somme di cui al precedente articolo 1, è approvato, sulla base delle direttive del CIPE e sentite le Regioni direttamente interessate, congiuntamente dai Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E' fatto salvo il disposto di cui all'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

I programmi esecutivi del programma generale sono disposti dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per la marina mercantile.

Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1975, il Ministro per i lavori pubblici presenterà al Parlamento, in allegato alla relazione sulla situazione economica del paese, una relazione sui programmi esecutivi realizzati negli anni precedenti.

Art. 7.

(*Organi consultivi*)

Per gli interventi di cui alla presente legge il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce quello di ogni altro organo consultivo, singolo o collegiale, salvo il disposto del comma seguente.

Per i contratti di importo superiore a un miliardo di lire e per quelli di importo superiore a lire 200 milioni se stipulati a seguito di trattativa privata, è richiesto altresì il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

Il parere della commissione, di cui al precedente comma, è inoltre richiesto per i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12, secondo comma.

Art. 8.
(*Appalto-concorso*)

Quando l'amministrazione dei lavori pubblici intende avvalersi dell'appalto-concorso, si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, numero 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

Art. 9.
(*Appalto e trattativa privata*)

I contratti possono essere conclusi a trattativa privata, in deroga al disposto dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 41 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche quando ricorrano comprovati motivi di economicità o di congrua riduzione dei tempi di esecuzione.

Art. 10.
(*Capitolato generale d'appalto*)

In deroga a quanto disposto dal capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, alle imprese appaltatrici non spetteranno interessi o compensi in dipendenza del pagamento dei corrispettivi in più anni finanziari. Negli atti precontrattuali e contrattuali sarà iscritta una espressa clausola e sarà precisata la ripartizione dei corrispettivi nei vari anni finanziari.

Art. 11.
(*Consegna dei lavori*)

In deroga al disposto dell'articolo 337, primo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare la consegna dei lavori contemporaneamente all'approvazione della aggiudicazione.

Per le opere che si eseguono in economia, la consegna dei lavori può essere autorizzata contemporaneamente all'approvazione dei decreti dei relativi progetti o perizie.

Qualora il contratto non fosse approvato si applica il secondo comma dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Art. 12.
(*Lavori in economia*)

Può essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture, il cui importo non sia superiore a cento milioni di lire.

Nei casi d'urgenza, può essere disposta la esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e forniture di importo superiore a lire cento milioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni.

Art. 13.
(*Controllo di legittimità*)

Per gli atti inerenti alla esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Art. 14.
(*Copertura finanziaria*)

All'onere di lire 10 miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 agosto 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COPPO — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1974, n. **367**.

Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione proveniente da altri enti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli impiegati provenienti dall'Ente autotrasporti merci (EAM), dalla Gestione raggruppamenti autocarri (GRA) e dall'Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ora Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in applicazione delle leggi 8 ottobre 1957, n. 970, 16 novembre 1957, n. 1122, e 2 gennaio 1958, n. 3, è data facoltà di riscattare in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso i suindicati enti di provenienza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero secondo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.

Art. 2.

La liquidazione del contributo per il riscatto del servizio prestato presso gli enti di provenienza è calcolata sugli stipendi percepiti alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 413, in base ai criteri di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372, a condizione che la relativa domanda sia presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Nei riguardi degli impiegati di cui al precedente articolo 1, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è valutato ai fini giuridici per l'intera sua durata quale servizio effettivo con esclusione della ricostruzione di carriera.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1974, n. **368**.

Rinnovo della facoltà concessa dalla legge 12 aprile 1969, n. 177, e dalla legge 30 giugno 1971, n. 508, relativa alla partecipazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane - alla gestione della « Somali Airlines ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, modificato dall'articolo unico della legge 30 giugno 1971, n. 508, è prorogata per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

Da tale data il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, può corrispondere alla società « Alitalia » - Linee aeree italiane società per azioni - un contributo annuo fino a lire 400 milioni, per compensare gli eventuali oneri finanziari derivanti dalla partecipazione della stessa alla gestione della società somala di navigazione aerea « Somali Airlines ».

A tal fine la società « Alitalia » - Linee aeree italiane società per azioni - è tenuta a presentare annualmente, nel periodo previsto nell'articolo 1, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - il bilancio della società « Somali Airlines » e ogni altra documentazione che potrà eventualmente essere richiesta dal predetto Ministero.

Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 si fa fronte per l'anno finanziario 1974 con riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI —
MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 9 agosto 1974, n. **369**.

Nuova denominazione dell'aeroporto di Pisa San Giusto e destinazione al collegamento ferroviario tra Firenze ed il citato aeroporto della somma stanziata per la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'aeroporto di Pisa San Giusto assume, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione di « Aeroporto Galileo Galilei ».

Art. 2.

La somma di lire 8 miliardi, già assegnata nell'ambito dei 20 miliardi stanziati dall'articolo 1, lettera *a*), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, alla costruzione dell'aeroporto di Firenze viene destinata al collegamento ferroviario tra la stazione di Firenze-S. Maria Novella e l'aeroporto « Galileo Galilei » di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la nota con la quale il dott. Luciano Possedoni, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale medesima ha designato il dott. Fulvio Marzorati in sostituzione del dott. Luciano Possedoni;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Fulvio Marzorati è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante dei datori di lavoro del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del dott. Luciano Possedoni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(6532)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadam, stabilimento di Montecosaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sadam, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Iesi, con effetto dal 1° novembre 1972;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1973, 1° ottobre 1973, 11 marzo 1974 e 18 aprile 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento per lo stabilimento di Montecosaro;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadam, stabilimento di Montecosaro, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(6644)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1974.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione aziende minerarie metallurgiche (E.G.A.M.) per il triennio 1974-77.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 e n. 195 in data 31 marzo 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M., per il triennio 1974-77, ai sensi dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M., è così composto:

Einaudi avv. Mario, presidente;
Annesi avv. Massimo, vice presidente;
Belisario dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;
Guerrieri dott. Massimo, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Tremelloni on. Roberto;
Duva Antonio;
Amendola dott. Gaetano;
Valenti dott. Natale;
Cavalli ing. Giampiero.

I signori di cui sopra sono nominati per il triennio 1974-77.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(7032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Marcella Dardano, nata a Napoli il 30 maggio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letterature ed istituzioni europee occidentale conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 25 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6724)

Il dott. Valentino D'Agostino, nato a Villanova del Battista (Avellino) il 9 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 7 aprile 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6725)

Il dott. Antonio Fasano, nato a Capua (Napoli) il 25 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 22 marzo 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6726)

Il dott. Emilio Pandini, nato a Padova il 28 giugno 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Venezia il 27 giugno 1972.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6727)

Il dott. Narcisino Bernardini, nato a Barga (Lucca) il 14 dicembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Pisa l'11 novembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6728)

La dott.ssa Maria Giuliana Grazzini, nata a La Maddalena (Sassari) il 16 febbraio 1948, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Cagliari il 3 agosto 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6729)

Il dott. Tommaso Alessandro Stellato, nato a Macerata Campania (Caserta) il 31 marzo 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 5 dicembre 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6730)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Andora

Con decreto 15 marzo 1974, n. 368, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex greto del torrente Merula in comune di Andora (Savona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40, mappale 455/*a* della superficie di mq 2628, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 luglio 1969 e nella planimetria in scala 1:500 vistata dall'ufficio tecnico erariale di Savona; estratto di mappa e planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6679)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Badia Calavena

Con decreto 15 marzo 1974, n. 910, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in destra del torrente Progno d'Illasi in comune di Badia Calavena (Verona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappali 798 (mq 14000); 799 (mq 155); 800 (mq 125); ed al foglio n. 2, mappale 591 (mq 800) della superficie complessiva di mq 15080, ed indicato nel brano di mappa rilasciato il 24 agosto 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; brano di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6680)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Velo d'Astico

Con decreto 1° marzo 1974, n. 794, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto della Roggia degli Edifici in comune di Velo d'Astico (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 1, mappale 524 (mq 350) ed al foglio n. 2, mappale 1101 (mq 315) della superficie complessiva di mq 665, ed indicato negli schizzi planimetrici rilasciati in scala 1:2000 con allegate dimostrazioni di frazionamento dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzi planimetrici con allegate dimostrazioni di frazionamento che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6681)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Creazzo

Con decreto 12 febbraio 1974, n. 149, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappali 808 (mq 1040) e 850 (mq 230) della superficie complessiva di mq 1270, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 novembre 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6682)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Leo

Con decreto 16 gennaio 1974, n. 857, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in destra del fiume Marecchia in località Rancole di Pietracute del comune di S. Leo (Pesaro), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappale 214 (mq 2865); 202 (mq 4350); 201 (mq 6540); 200 (mq 13); 199 (mq 78236); 198 (mq 267); 197 (mq 17); 196 (mq 17); 195 (mq 2560) e 194 (mq 21890) della superficie complessiva di mq 116.755, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 giugno 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6683)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Pineta sorgente Sales »

Con decreto 5 luglio 1974, n. 1486, la S.p.a. La Pineta, con sede in Bergamo, piazza Matteotti 20, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale nazionale denominata « Pineta sorgente Sales » che sgorga nel territorio del comune di Clusone (Bergamo).

L'acqua sarà posta in vendita nel tipo naturale, in recipienti di vetro della capacità convenzionale di un litro, e nel tipo addizionato di anidride carbonica, in recipienti di vetro della capacità convenzionale di litri due, uno e mezzo, uno, mezzo e un quarto.

Le etichette che contrassegnano i recipienti da litri due, uno e mezzo e uno, avranno le dimensioni di cm. 16,4 × 11, mentre quelle dei recipienti da mezzo litro e da un quarto di litro avranno le dimensioni di cm. 13,8 × 9,2.

Per il tipo naturale saranno a fondo arancio con bordo verde e arancio e per il tipo addizionato saranno a fondo bianco con bordo verde e azzurro.

Nella parte sinistra dell'etichetta saranno riportati i giudizi clinico e farmacologico rispettivamente dei direttori della clinica medica e dell'istituto di farmacologia dell'Università di Pavia; quindi gli estremi del decreto di autorizzazione e il contenuto del recipiente.

Prima degli estremi del decreto sarà riportata, per il solo tipo addizionato, la dicitura « Addizionata di anidride carbonica ».

Nella parte destra dell'etichetta sarà riportata l'analisi batteriologica, di data 31 ottobre 1973, del direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Pavia e le analisi chimica e chimico fisica, di data 8 novembre 1973, del direttore dell'istituto di chimica generale dell'Università medesima.

Nella parte centrale comparirà la dicitura « Acqua oligominerale naturale », per il tipo naturale, ovvero « Acqua oligominerale », per il tipo addizionato; quindi « Pineta », « Sorgente Sales », un disegno stilizzato composto da sei pini verdi posti a piramide, ed infine le diciture « Leggerissima » e « Fonti Pineta S.p.a. - Clusone - Valle Seriana (Bergamo) Italy ».

I recipienti saranno inoltre contrassegnati con uno stampato accessorio ovale bianco con striscie verdi e arancio, per il tipo naturale, ovvero verde e azzurro, per il tipo addizionato, con le diciture « Pineta » e « antiurica - diuretica - digestiva - stomaco - fegato - intestino ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto 5 luglio 1974, n. 1486.

Lo stabilimento di imbottigliamento dovrà essere utilizzato entro un anno dalla data del decreto di autorizzazione.

(6986)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 19 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	658,50	658,50	658 —	658,50	657,50	658,40	658,40	658,50	658,50	658,50
Dollaro canadese	672,90	672,90	671,50	672,90	671 —	672,80	672,60	672,90	672,90	672,90
Franco svizzero	219,22	219,22	219,50	219,22	219,30	219,20	219,15	219,22	219,22	219,22
Corona danese	108,10	108,10	108,30	108,10	107,20	108,10	108,10	108,10	108,10	108,10
Corona norvegese	119,31	119,31	119,35	119,31	119,10	119,30	119,30	119,31	119,31	119,31
Corona svedese	148,01	148,01	148,30	148,01	147,50	148,05	148,14	148,01	148,01	148,01
Fiorino olandese	244,78	244,78	244,90	244,78	244,20	244,75	244,75	244,78	244,78	244,78
Franco belga	16,879	16,879	16,90	16,879	16,80	16,85	16,88	16,879	16,87	16,87
Franco francese	135,95	135,95	135,90	135,95	135,80	135,90	135 —	135,95	135,95	135,95
Lira sterlina	1532 —	1532 —	1532,50	1532 —	1529,80	1532,10	1531,85	1532 —	1532 —	1532 —
Marco germanico	249,07	249,07	249,30	249,07	249,30	249,10	249,55	249,07	249,07	249,07
Scellino austriaco	35,15	35,15	35,20	35,15	35,10	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
Escudo portoghese	25,74	25,74	25,85	25,74	25,80	25,75	25,75	25,74	25,74	25,74
Peseta spagnola	11,497	11,497	11,50	11,497	11,45	11,50	11,50	11,497	11,49	11,49
Yen giapponese	2,175	2,175	2,1875	2,175	2,14	2,17	2,175	2,175	2,17	2,17

Media dei titoli del 19 agosto 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	84,450
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,625
» 5 % (Ricostruzione)	84,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,100
» 5 % (Città di Trieste)	83,750
» 5 % (Beni esteri)	83,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,275
» 5,50 % » » 1968-83	83,200
» 5,50 % » » 1969-84	88,400
» 6 % » » 1970-85	89,150
» 6 % » » 1971-86	89,625
» 6 % » » 1972-87	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,600
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,900
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	658,45
Dollaro canadese	675,75
Franco svizzero	219,185
Corona danese	108,10
Corona norvegese	119,305
Corona svedese	148,075
Fiorino olandese	244,765
Franco belga	16,879
Franco francese	135,975
Lira sterlina	1531,925
Marco germanico	249,31
Scellino austriaco	35,15
Escudo portoghese	25,745
Peseta spagnola	11,498
Yen giapponese	2,175

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a centodieci posti di operaie in prova di 2ª categoria.

Nel Bollettino ufficiale n. 14 del 31 luglio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1974, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 256, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle candidate che hanno superato l'esperimento pratico del concorso a centodieci posti di operaia in prova di ruolo dello Stato di seconda categoria, con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria » (ex coefficiente 157), bandito con decreto ministeriale 28 settembre 1971.

(6737)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi, mediante prova d'arte, a complessivi novanta posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38 Poste, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di 3ª categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1973, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire, con riferimento all'anno 1973, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Ravvisata l'opportunità di bandire concorsi a complessivi novanta posti di operaio qualificato in prova (2ª categoria);

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i seguenti pubblici concorsi mediante prova d'arte per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova (2ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni:

n. 3 posti di muratore;
n. 56 posti di falegname;
n. 20 posti di lucidatore di mobili;
n. 2 posti di elettricista circuitista;
n. 8 posti di idraulico;
n. 1 posto di vetraio.

I suddetti posti saranno conferiti presso le direzioni compartimentali indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

E' consentita la partecipazione a più di uno dei concorsi sopra menzionati. In tal caso è necessario che il candidato produca distinte domande per ogni concorso al quale intenda partecipare.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione);

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 11;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non ne abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *g*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In ogni caso non si può superare il limite massimo di anni 40;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse

organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

4) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

5) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, ovvero operai di ruolo dello Stato,

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizo continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Gli aspiranti che intendano partecipare a più di un concorso di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno produrre una domanda per ciascun concorso.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di 30 giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il concorso al quale intendano partecipare;

d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

g) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 6.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, da nominarsi con decreto ministeriale, saranno composte da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo dell'Amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 8.

Prova d'arte

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte intesa a stabilire il possesso di una specifica normale capacità nel mestiere per il quale concorrono.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno dodici ventesimi.

La prova d'arte si svolgerà a Roma.

La data e l'edificio presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicati ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 4) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la prova d'arte.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci della prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia è dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o un attestato dell'I.N.A.I.L. con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati e invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato d'indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Le graduatorie generali di merito dei concorrenti idonei, distinte per ciascun concorso, saranno formate secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 9, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine delle singole graduatorie, tenendo conto delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Le graduatorie dei vincitori e quelle degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica o dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 4) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. (Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo. Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 9 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della Autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori dei concorsi, che risulteranno idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 11 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 12, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati, con decreto ministeriale, operai qualificati in prova (2ª categoria), per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati nelle sedi comprese nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali p.t., indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al presente decreto e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

E' fatto obbligo agli stessi di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'Amministrazione di trasferirli, per motivate esigenze di servizio, anche prima del compimento di detto periodo.

Trascorso il periodo di prova, gli interessati, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto ministeriale.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto ministeriale. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 3 maggio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1974
Registro n. 41 *Poste, foglio n.* 45

ALLEGATO *A*

PROSPETTO DEI POSTI MESSI A CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI OPERAIO QUALIFICATO IN PROVA (2ª CATEGORIA) RIPARTITI PER MESTIERE E PER SEDE DI ASSEGNAZIONE:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Direzioni compartimentali di assegnazione															
		Piemonte - Valle d'Aosta	Liguria	Lombardia	Trentino-Alto Adige	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Marche - Umbria	Lazio	Abruzzo-Molise	Campania	Puglia - Lucania	Calabria	Sicilia	Sardegna
3	Muratori	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
56	Falegnami	5	2	9	—	4	2	6	6	4	3	5	1	2	2	3	2
20	Lucidatori di mobili	1	1	3	2	2	1	1	—	1	2	1	—	—	1	3	1
2	Elettricisti circuitisti	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Idraulici	—	1	3	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
1	Vetrai	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
90																	

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione I - Sezione I - 00100 ROMA

DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: Via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p., Comune di residenza e provincia)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

. . . .
(concorso al quale intende partecipare) (2)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso sopra indicato, per la nomina alla qualifica di operaio qualificato in prova (2ª categoria) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . (3).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (4);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (5);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . . (6);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale delle direzioni compartimentali p.t. indicate nel prospetto di cui all'allegato *A* al bando di concorso;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . con la qualifica di . . . presso la quale è stato assunto il . . .ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . . con la qualifica di . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome, quindi, il cognome del marito.

(2) Indicare il concorso al quale si intende partecipare (numero dei posti e qualifica di mestiere).

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(4) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Per la partecipazione a più di un concorso è necessario produrre tante domande, quanti sono i concorsi ai quali l'aspirante intenda partecipare.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, luogo e data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(5892)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni ed integrazione al decreto ministeriale 12 marzo 1974 concernente l'assegnazione ai vari ruoli provinciali dei candidati risultati idonei al concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario comunale in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1973 e 30 gennaio 1973 con i quali sono stati indetti un concorso per esami e titoli ed uno per soli titoli a posti di segretario comunale in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei centoventinove candidati risultati idonei nel concorso per esami e titoli e dei cinquantatre candidati risultati idonei in quello per soli titoli e si è, inoltre, proceduto alla nomina ed alla assegnazione ai vari ruoli provinciali, con effetto dal 1° aprile 1974, dei candidati classificati ai primi settantuno posti della graduatoria del concorso per esami e titoli e ai primi trentasei posti della graduatoria del concorso per soli titoli;

Considerato che, con recenti provvedimenti, alcuni segretari comunali sono stati inquadrati nei ruoli della regione Liguria con decorrenza retroattiva (3 maggio 1973) e che, pertanto, si deve procedere alla copertura dei quattro posti risultati, in conseguenza, disponibili, alla data del 30 giugno 1973;

Accertato, altresì, che i posti vacanti in provincia di Imperia sono sette anzichè otto, e che, pertanto, si deve procedere ad assegnare ad altro ruolo provinciale uno dei vincitori già destinati alla citata provincia con il citato decreto ministeriale in data 12 maggio 1974;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 1, 2 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 871 e 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

1) La destinazione del dott. Germano Carosso in provincia di Imperia è revocata ed il predetto è assegnato al ruolo provinciale di Savona a decorrere dal 1° luglio 1974;

2) I sottoelencati candidati, dichiarati idonei nelle graduatorie di merito dei concorsi per esami e titoli e per soli titoli a posti di segretario comunale in esperimento di cui alle premesse, sono nominati segretari comunali in prova a decorrere dal 1° aprile 1974 e sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle provincie a fianco di ciascuno indicate a decorrere dal 1° luglio 1974;

1) Carlino Carmelo: Savona;
2) Dargenio Antonio: Savona;
3) Spadaro Giuseppe: Savona.

3) La nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno i documenti di rito nel termine che sarà loro prefisso;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il prefetto-direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto..

Roma, addì 20 giugno 1974

p. Il Ministro: RUSSO

(7019)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 dicembre 1972, 2 aprile 1973 e 11 luglio 1974 che predispongono l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei dottori Cavalluzzo Angelo, Citterio Renato e Scarale Giovanni Lorenzo che chiedono l'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati all'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1972 e successive integrazioni vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
819. Cavalluzzo Angelo	Parigi - 22 dicembre 1938			si				
820. Citterio Renato	Casatenovo - 1° luglio 1937					si		
821. Scarale Giovanni Lorenzo	San Giovanni Rotondo - 29 luglio 1935			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di anestesia e rianimazione presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7018)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1972, n. 1380, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1971;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nonché la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Montemagno Concetta . . punti 49,885
2. Caponnetto Agata . » 48,613

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 24 luglio 1974

Il medico provinciale: GALIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 luglio 1974, n. 4131, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1971;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Montemagno Concetta: S. Cono;
2) Caponnetto Agata: Nicolosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 24 luglio 1974

Il medico provinciale: GALIA

(6594)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742200)